

STATUTO DEL COMITATO DEL QUARTIERE VALSESIA

Articolo 1. Costituzione e scopo

- 1.1 È costituito il Comitato di Quartiere Valsesia, di seguito nominato Comitato, con sede provvisoria in Milano, via Valsesia 96 – C.F. 97538570157.
- 1.2 Il Comitato non ha scopi di lucro, è apartitico e aconfessionale.
- 1.3 Scopo del Comitato è di:
 - a) contribuire alla diffusione tra i cittadini di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale;
 - b) promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita e preservare i diritti dei cittadini;
 - c) rappresentare le istanze degli abitanti del Quartiere Valsesia di Milano;
 - d) stimolare e verificare l'operato delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione.
- 1.4 La durata del Comitato è a tempo indeterminato e il suo scioglimento potrà avvenire solo per volontà dell'Assemblea.

Articolo 2. Organizzazione

- 2.1 Lo scopo del Comitato è perseguito tramite due organismi: l'Assemblea e il Comitato.
- 2.2 Possono partecipare all'Assemblea e al Comitato gli abitanti delle seguenti vie di Milano:
 - a) via Valsesia;
 - b) via Prato;che di seguito sono chiamati collettivamente Abitanti del quartiere.
- 2.3 Tutte le cariche nell'ambito degli organismi sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale.

Articolo 3. Assemblea

- 3.1 La partecipazione degli Abitanti del quartiere all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è personale e diretta; il diritto di voto è riservato solo agli Abitanti del quartiere e non sono ammesse deleghe.
- 3.2 L'Assemblea è convocata dal Comitato attraverso il Presidente o quando lo richiedano per iscritto almeno 100 Abitanti del quartiere. La convocazione avviene con comunicazione scritta.
- 3.3 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera, a maggioranza dei presenti, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e in particolare sugli indirizzi da dare all'attività del Comitato.
- 3.4 L'Assemblea Straordinaria delibera, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato del Quartiere.
- 3.5 L'Assemblea decide, su proposta del Presidente, i criteri di votazione da adottare, di volta in volta, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno: per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
- 3.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente in collaborazione con il Segretario. Le Assemblee sono aperte e pubbliche, salvo diversa decisione del Comitato.
- 3.7 Gli Abitanti del quartiere hanno diritto di chiedere per iscritto, al Comitato, che vengano messe all'ordine del giorno delle proprie proposte. Queste proposte, che possono essere presentate in qualsiasi momento, verranno preventivamente vagliate dal Comitato ed eventualmente inserite nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile.
- 3.8 Di ogni Assemblea viene redatto un verbale che riporta quanto discusso e deciso. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 4. Comitato

- 4.1 Possono partecipare al Comitato, in qualunque momento, tutti gli Abitanti del quartiere che condividendo lo scopo intendono contribuire attivamente al suo perseguimento nelle forme previste dallo Statuto. Chi ostacola le decisioni dell'Assemblea si autoesclude dal Comitato. Di ciò il Presidente darà opportuna informazione.
- 4.2 Il Comitato elegge al suo interno, a scrutinio segreto o pubblico secondo le indicazioni del Presidente uscente, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che rimangono in carica 2 anni. È fatto divieto a questi componenti di assumere cariche politiche. Qualora uno di loro assuma una carica politica o sia candidato in una elezione politica o amministrativa decade automaticamente dalla carica ricoperta nel Comitato.
- 4.3 Il Comitato individua eventuali settori operativi e ne nomina i coordinatori tra i propri componenti.
- 4.4 Unico rappresentante ufficiale del Comitato è il Presidente o, nei termini indicati dallo statuto, il Vice Presidente. Nessun componente il Comitato può rappresentare ufficialmente il Comitato stesso se non debitamente autorizzato.
- 4.5 Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne facciano richiesta scritta almeno 10 componenti. La convocazione avviene con comunicazione scritta adeguatamente diffusa, di norma con preavviso di 5 giorni.
- 4.6 Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 4.7 Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale che riporta quanto discusso e deciso. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 5. Presidente

- 5.1 Il Presidente rappresenta all'esterno il Comitato, cura la gestione collegiale e la realizzazione delle iniziative. In particolari occasioni o per specifici compiti il Presidente può delegare la rappresentanza del Comitato a un altro membro del Comitato.
- 5.2 Il Presidente viene eletto dal Comitato al suo interno e resta in carica per 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento. La mozione di sfiducia posta all'ordine del giorno deve indicare il nuovo Presidente e deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
- 5.3 Il Presidente rappresenta il Comitato in tutti i suoi rapporti con terzi e può esercitare i poteri in caso di urgenza, salvo ratifica alla prima riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- 5.4 Il Presidente firma le convocazioni, le comunicazioni con le Amministrazioni Pubbliche e, contestualmente al Tesoriere, i pagamenti. I comunicati stampa, gli articoli di giornale, manifestini e quant'altro abbia rilevanza pubblica, sono firmati come Comitato di Quartiere Valsesia. Gli incontri ufficiali con gli Enti Pubblici e le Amministrazioni interessate alle iniziative del Comitato sono organizzate attraverso lo strumento della delegazione alla quale partecipa di diritto il Presidente.

Articolo 6. Vice Presidente

- 6.1 Il Vice Presidente viene eletto dal Comitato al suo interno e resta in carica 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento, con le stesse modalità adottate per il Presidente.
- 6.2 Compito del Vice Presidente è esercitare le funzioni tipiche del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 6.3 È facoltà del Comitato eleggere più Vice Presidenti, per meglio rappresentare la totalità degli Abitanti del quartiere. Tutti i Vice Presidenti hanno uguali competenze.
- 6.4 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e di presenza di più Vice Presidenti, saranno questi ultimi che decideranno come esercitare le funzioni tipiche del Presidente.

Articolo 7. Segretario

- 7.1 Il Segretario viene eletto dal Comitato al suo interno e resta in carica 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento, con le stesse modalità adottate per il Presidente.
- 7.2 Il Segretario ha il compito di predisporre i documenti per l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Comitato, curare l'archivio e organizzare operativamente le riunioni.

Articolo 8. Tesoriere

- 8.1 Il Tesoriere viene eletto dal Comitato al suo interno e resta in carica 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento, con le stesse modalità adottate per il Presidente.
- 8.2 Il Tesoriere tiene la cassa e le operazioni di spesa che devono essere autorizzate dal Presidente.
- 8.3 Il Tesoriere, quando richiesto, deve sottoporre al Comitato il rendiconto economico.

Articolo 9. Patrimonio

- 9.1 Il Patrimonio del Comitato è costituito dalle sottoscrizioni degli Abitanti del quartiere e da eventuali erogazioni e donazioni.
- 9.2 Gli aderenti al Comitato sono tenuti a versare un contributo di sostegno il cui ammontare annuo è stabilito dal Comitato dietro indicazione del Presidente.
- 9.3 L'ammontare del contributo viene ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria utile.
- 9.4 Le somme comunque raccolte dovranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi del Comitato (art. 1.3).

Articolo 10. Rendiconto

- 10.1 Il rendiconto economico deve essere redatto annualmente e riferito al periodo 1 gennaio - 31 dicembre.
- 10.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato dovrà redigere il rendiconto da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 11. Partecipazione ad altre associazioni e albi

- 11.1 Il Comitato del Quartiere Valsesia può associarsi ad altri soggetti collettivi che condividano gli stessi scopi e aderire ad albi specifici della Pubblica amministrazione.
- 11.2 La partecipazione è decisa dal Comitato dietro indicazione del Presidente. La decisione del Comitato dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

Articolo 12. Disposizioni generali

- 12.1 È fatto esplicito divieto agli aderenti al Comitato di svolgere propaganda partitica nel corso delle iniziative organizzate dal Comitato.
- 12.2 All'atto di scioglimento del Comitato, il patrimonio sarà devoluto a opere assistenziali o sociali nei termini deliberati dall'Assemblea.
- 12.3 Tutte le cariche sono elette contestualmente in un'unica convocazione e ordine del giorno del Comitato. Nel caso di nuova nomina durante il mandato, la nuova carica termina in ogni caso alla scadenza naturale della carica stessa. Tutte le cariche rimangono comunque attive sino alle nuove nomine.

Milano, 2 giugno 2018